



20 SET 2024 3 2 2 1 6

Comune di Osimo

ORDINANZA SINDACALE DI REVOCA PARZIALE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA PROT. N. 32008 DEL 19/09/2024 CON LA QUALE SI DISPONEVA, TRA L'ALTRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000 SS.MM.II. E AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', LA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA GIORNATA DEL 20/09/2024

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante "Codice della protezione civile" che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l'art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

VISTO l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che "lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni" e al comma 2 lett. f) che "i Comuni provvedono (...) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede all'art. 3 comma 2 che il Comune "è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e al comma 5 che i Comuni e le Province "sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

DATO ATTO che la Regione Marche alle ore 13:21 ha emanato l'Allerta meteo n. 062/2024 del 18/09/2024 di colore arancione per criticità idrogeologica per il territorio della Provincia di Ancona – area costiera e collinare;

DATO ATTO che a seguito dell'emergenza maltempo del 18/09/2024 è stato aperto il Centro Operativo Comunale al fine di gestire eventuali criticità nel territorio;

DATO ATTO che le abbondanti piogge dei giorni 18/19 settembre 2024 hanno provocato smottamenti delle scarpate ed allagamenti delle sedi stradali, creando forti disagi alla viabilità ed alla cittadinanza nel territorio comunale;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale prot. n. 32008 del 19/09/2024 con la quale, in considerazione dei suddetti eventi meteorologici, era stata disposta, tra l'altro, la chiusura "di tutti gli impianti sportivi e relative attività sportive" nell'odierna giornata del 20 settembre 2024, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;



Comune di Osimo

CONSIDERATO che, a seguito dei sopralluoghi effettuati e in considerazione delle previsioni meteorologiche relative al pomeriggio e alla serata della giornata odierna, si ritiene possibile revocare parzialmente la precedente ordinanza prot. n. 32008 del 19/09/2024, autorizzando la riapertura e l'utilizzo dei seguenti impianti sportivi, a partire dalle ore 17.00 di oggi:

- Palazzetto dello Sport "Palabaldinelli";
- Centro sportivo "CESPO" di Via Vescovara;
- Struttura sportiva "Palabellini";
- Impianto geodetico "A. Rocchini";
- Campo da calcio di Passatempo;
- Campo da calcio di San Biagio;
- Campo da calcio "Stadio Diana";
- Campo da calcio "Santilli";

ORDINA

a partire dalle ore 17.00 del giorno 20/09/2024, la riapertura dei seguenti impianti sportivi e relative attività sportive:

- Palazzetto dello Sport "Palabaldinelli";
- Centro sportivo "CESPO" di Via Vescovara;
- Struttura sportiva "Palabellini";
- Impianto geodetico "A. Rocchini";
- Campo da calcio di Passatempo;
- Campo da calcio di San Biagio;
- Campo da calcio "Stadio Diana";
- Campo da calcio "Santilli";

AUTORIZZA

l'utilizzo degli impianti sportivi sopra elencati.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza venga notificata:

- A.S.S.O Azienda Speciale Servizi Osimo: a.s.s.o.srl@pec.it
- Osimo Servizi S.p.A.: osimoservizispa@legalmail.it
- Provincia di Ancona: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
- Prefettura di Ancona: protocollo.prefan@pec.interno.it
- Commissariato di Polizia di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it
- Stazione Carabinieri di Osimo: tan23061@pec.carabinieri.it
- Protezione Civile Regionale: regione.marche.protciv@emarche.it

2. Che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione alla popolazione anche mediante siti internet e canali social istituzionali dell'Ente Comunale;



Comune di Osimo

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Osimo il 20/09/2024



IL SINDACO DEL COMUNE DI OSIMO

Francesco Pirani